Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

CODICE DEONTOLOGICO degli SPEDIZIONIERI DOGANALI / DOGANALISTI

Aggiornato con delibera CNSD del 30 settembre 2015

CODICE DEONTOLOGICO DEI DOGANALISTI

Preambolo

Con la promulgazione della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 il legislatore ha qualificato l'attività svolta dallo spedizioniere doganale/doganalista - definito ai sensi della legge 25 luglio 2000, n. 213, art. 9 come *"esperto nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali"* - come professione intellettuale a carattere liberale, istituendo il relativo albo nazionale.

Fra le caratteristiche delle professioni in oggetto figurano sia la tutela degli interessi e dell'affidamento dei terzi, che quella della dignità della categoria professionale, affinchè quest'ultima venga esercitata in piena libertà, autonomia ed indipendenza.

L'attività dello spedizioniere doganale / doganalista , in particolare, è rivolta a tutelare l'interesse degli operatori commerciali e ad offrire allo stesso tempo un valido supporto alla Pubblica Amministrazione per quanto riguarda l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, rendendo più fluide le transazioni internazionali ed impedendo che si realizzino condizioni favorevoli per lo svolgimento di traffici illeciti.

Le presenti norme deontologiche sono tese ad assicurare la diligenza del professionista ed a garantire che egli conformi la propria attività a criteri di responsabilità, lealtà e correttezza, quali necessari fondamenti etici della disciplina svolta.

Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le norme nazionali che regolano l'esercizio e l'ordinamento della Professione.

Costituiscono infine principi fondamentali cui deve ispirarsi l'esercizio della professione l'impegno dei Doganalisti di assicurare prestazioni con standard elevati e di osservare una condotta professionale irreprensibile.

TESTO UNIFICATO DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPEDIZIONIERE DOGANALE / DOGANALISTA

(in vigore dal 2 maggio 2003)

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Principi fondamentali cui è improntata l'attività professionale)

1. Nell'esercizio della sua attività, il spedizioniere doganale / doganalista si attiene alle leggi ed ai principi fissati dalla legislazione comunitaria e nazionale ed uniforma il proprio comportamento ai valori di decoro e di tutela della dignità della sua professione stabiliti dal presente Codice. Egli opera inoltre nel rispetto dell'interesse generale della società, che riconosce prevalente sia riguardo ai propri interessi personali che a quelli del committente.

2. Il spedizioniere doganale / doganalista impronta il suo operato ai principi dell'autonomia culturale, dell'indipendenza del giudizio, alla preparazione tecnica e professionale, al rispetto degli obblighi e degli impegni assunti nei confronti della clientela.

3. Il spedizioniere doganale / doganalista si obbliga al continuo miglioramento della qualità delle prestazioni fornite, impegnandosi a mantenere elevate le proprie competenze ed a sottoporsi a periodici programmi di formazione e di aggiornamento professionale debitamente riconosciuti dagli organi di autodisciplina, volti a mantenere aggiornate le sue conoscenze e migliorare le sue competenze. Egli dovrà apportare la dovuta cura e diligenza nell'adempimento delle prestazioni rese, impegnandosi ad agire sempre con trasparenza, onestà e nel migliore interesse del suo cliente ed a non accettare gli incarichi per i quali non possiede un'adeguata competenza e preparazione, a meno che non si avvalga della collaborazione di esperti esterni adeguatamente qualificati che integrino le sue competenze.

Art. 2
(**Ambito di applicazione)**

1. Le presenti norme si applicano sia a coloro che esercitano la professione in forma libera che a coloro che la svolgono alle dipendenze altrui.

Art. 3
(Responsabilità)

1. Il comportamento professionale del doganalista è improntato alla piena assunzione di responsabilità sia per le sue azioni che per quelle poste in essere dai propri collaboratori e dipendenti.

Art. 4
(Dovere di segretezza e riservatezza)

1. E' dovere fondamentale del doganalista mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni a lui fornite dalla parte rappresentata, o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. spedizioniere doganale / doganalista è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività di intermediazione doganale che per l'attività contenziosa o consulenziale.

3. Il dovere di segretezza vige anche nei confronti di colui che si rivolga al doganalista per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

4. Lo spedizioniere doganale / doganalista è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che partecipano con lui nello svolgimento dell'attività professionale.

5. Costituiscono eccezione alla regola oggetto della presente disposizione, i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia richiesta dall'autorità giudiziaria.

Art. 5
(Conflitto di interessi)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista accetta incarichi professionali solo qualora non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il suo interesse o quello del committente non sono in contrasto con i doveri professionali stabiliti dal presente Codice.

Art. 6
(Obbligo di aggiornamento professionale e divieto di utilizzo improprio dei titoli posseduti)

1. Lo spedizioniere doganale/doganalista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di garantire livelli elevati di qualità ed efficienza delle proprie prestazioni, sia nell'interesse dell'utente che della collettività.
2. Nello svolgere la sua attività professionale, lo spedizioniere doganale deve avvalersi dei soli titoli pertinenti alla professione effettivamente posseduti e

riconosciuti dalla legge, senza qualificarsi in modo equivoco, vantare influenze di qualsiasi tipo ed esercitare pressioni o condizionamenti di varia natura.

3. L'uso di un titolo professionale non conseguito, la violazione dell'obbligo di aggiornamento delle competenze professionali, ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o durante il periodo di sospensione dal relativo Albo professionale, costituiscono illeciti disciplinari.

Art. 7
(Esercizio della professione in collaborazione con terzi)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista non assume incarichi con persone fisiche o giuridiche che in base alle norme di legge vigenti non possono legittimamente svolgerle.

2. Nell'esercizio della professione, lo spedizioniere doganale / doganalista non può abbinare la propria firma a quelle di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità.

3. Nell'assumere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare lo spedizioniere doganale / doganalista si assicura che siano sempre esplicitate le competenze e responsabilità di ciascun prestatore d'opera.

Art. 8

(Libera e leale competizione)

1. Qualsiasi forma di libera e leale competizione per lo spedizioniere doganale / doganalista si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro, nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli altri colleghi.

Art. 9
(Rapporto con il committente)

1. Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato a criteri di lealtà, correttezza e trasparenza.

2. L'incarico professionale si configura, ai sensi della normativa vigente, come contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Art. 10
(Rapporto con i colleghi)

1. I rapporti con i colleghi devono essere ispirati a principi di correttezza e lealtà.

2. Lo spedizioniere doganale / doganalista che intende promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti inerenti l'esercizio della professione, deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne nel caso in cui l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

CAPITOLO II

NORME RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOGANALISTA

Art. 11
(Modalità di svolgimento dell'attività professionale)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista iscritto all'Albo può esercitare la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato) che di dipendente.

2. Qualunque sia il suo stato professionale, egli deve disporre dell'indipendenza necessaria a permettergli di esercitare la professione in conformità dell'interesse generale e delle regole deontologiche, nonchè di assumersi la conseguente responsabilità professionale per le proprie azioni.

3. Lo spedizioniere doganale / doganalista informa immediatamente il proprio Consiglio Compartimentale di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

Art. 12
(Esercizio della professione in maniera associata ed in forma societaria)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista che voglia esercitare la professione in forma associata, deve accertarsi:

a) che gli altri iscritti non si trovino in condizioni di incompatibilità;

b) che i patti consociativi vengano depositati presso il Consiglio Compartimentale di appartenenza e non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione o con le presenti norme deontologiche.

2. L'esercizio dell'attività di doganalista in forma societaria è espressamente consentito dal decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1992, n. 66, e dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549.

CAPITOLO III

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 13
(Mandato)

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico professionale, lo spedizioniere doganale / doganalista è tenuto a farsi rilasciare apposito mandato in forma scritta da parte del committente.

2. Il mandato deve indicare con chiarezza gli elementi necessari all'individuazione del committente, nonch con dovuta completezza tutti i documenti da quest'ultimo forniti al doganalista ai fini dell'espletamento dell'incarico.

3. All'interno del mandato va altresì specificato il tipo di attività che lo spedizioniere doganale / doganalista dovrà svolgere e gli eventuali limiti della sia azione.

4. Nell'accettare l'incarico, lo spedizioniere doganale / doganalista deve pattuire esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i compensi connessi alla propria attività professionale.

5. Lo spedizioniere doganale / doganalista è tenuto a comunicare al committente ogni variazione nelle modalità di svolgimento del suo incarico che possano incidere sulle condizioni di esecuzione del mandato originariamente concordate.

6. Ove lo spedizioniere doganale agisca con la modalità della rappresentanza indiretta o si avvalga dei poteri di asseverazione delle dichiarazioni doganali di cui all'art. 2, Legge 25 luglio 2000, n. 213, egli deve richiedere che il mandato sia integrato da ulteriori informazioni relative ai dati asseverati, con particolare riferimento alla conformità della merce agli standard qualitativi ed alla osservanza delle norme specifiche di settore.

Art. 14
(Esecuzione del mandato)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista svolge il proprio incarico, oltre che nel rispetto delle presenti norme deontologiche, conformemente alle condizioni stabilite nel mandato, informando il mandante di fatti sopravvenuti e prassi operative od interpretazioni degli Uffici doganali che potrebbero indurlo a modificarle.

2. Lo spedizioniere doganale / doganalista deve rapportare la quantità e la qualità degli incarichi assunti alle competenze possedute, alle effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui dispone, rifiutando quelli che non può espletare con sufficienti cura e diligenza.

Art. 15
(Rinuncia al compenso)

1. La rinuncia totale o parziale al compenso da parte del doganalista è ammissibile solo in casi eccezionali previsti dalla legge istitutiva della professione e per comprovate ragioni atte a giustificarla.

2. Della stessa va data tempestiva comunicazione al Consiglio Compartimentale di appartenenza.

Art. 16
(Divieto di accaparramento della clientela)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo che siano contrari alla dignità e correttezza professionale.

2. Al doganalista è fatto divieto di corrispondere ad altri colleghi o terzi un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

3. Costituisce altresì infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi, ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi al fine dell'ottenimento di un incarico professionale.

Art. 17
(Divieto di asservimento alla volontà del committente)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista deve evitare ogni forma di asservimento passivo alla volontà del committente, quando questo nuoce alla sua autonomia e prestigio professionale.

Art. 18
(Diritto a farsi rappresentare e/o coadiuvare da terzi nell'espletamento dell'incarico)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista assolve personalmente, nell'ambito della propria organizzazione, l'incarico conferitogli.

2. Durante lo svolgimento di questo può tuttavia farsi rappresentare e/o coadiuvare da persona competente abilitata, sempre sotto la propria responsabilità ai sensi della legge istitutiva.

Art. 19
(Divieto di sollecitare premi o compensi da terzi)

1. Nello svolgere la propria attività, lo spedizioniere doganale / doganalista non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

2. A meno che provi di non esserne stato a conoscenza, lo spedizioniere doganale / doganalista è parimenti responsabile dei fatti di cui al comma precedente, quando commessi dai suoi collaboratori.

Art. 20
(Recesso dall'incarico a prestazione non ultimata)

1. Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di aver adottato tutti gli accorgimenti idonei a non danneggiare:

- il committente,
- i colleghi (in caso di incarico assunto in forma collegiale),
- colui o coloro che lo sostituiranno nell'incarico.

2. Lo spedizioniere doganale / doganalista è tenuto a dare comunicazione scritta del recesso al proprio Consiglio Compartimentale di appartenenza.

Art. 21
(Consulenze tecniche)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista che viene proposto quale consulente tecnico, anche nell'ambito di una vertenza stragiudiziale, deve astenersi dall'assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza sulla questione oggetto del suo incarico.

Art. 22
(Richiesta parere di congruità su parcelle professionali)

1. Qualora venga richiesto al doganalista, in qualità di consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti, di formulare un proprio parere formale sulla congruità delle parcelle professionali, egli è tenuto ad assumere presso il Consiglio Compartimentale di competenza informazioni sui criteri seguiti da quest'ultimo, rilasciando al medesimo copia del parere fornito.

Art. 23
(Modalità di espletamento delle formalità doganali)

1. Nell'esecuzione delle varie fasi dell'espletamento delle formalità doganali e di qualunque altro incarico professionale, lo spedizioniere doganale / doganalista è tenuto a produrre tutti gli elaborati cartacei e/o i supporti informatici necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera professionale nei limiti di quanto stabilito dall'incarico.

2. La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono inadempimento di carattere deontologico.

CAPITOLO IV

RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 24
(Divieto di abusare del prestigio derivante dall'esercizio di cariche od uffici pubblici)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per via dell'appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o a Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale a vantaggio proprio o di terzi.

Art. 25
(Incompatibilità con le disposizioni normative e deontologiche)

1. E' fatto divieto al doganalista di assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme deontologiche.

Art. 26
(Consulenza per conto della pubblica amministrazione)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista che abbia assunto, in forma occasionale o continuativa, un incarico di consulenza per conto di un'Amministrazione Pubblica, non può assumere altri incarichi professionali privati e pubblici attinenti alla stessa materia oggetto di consulenza.

2. Il divieto di cui al precedente comma è esteso anche a quei soggetti con cui lo spedizioniere doganale / doganalista ha in atto rapporti di collaborazione professionale.

Art. 27
(Competenza in merito ai casi di dubbia applicazione delle disposizioni del Codice)

1. E' competenza del Consiglio Nazionale dirimere ogni caso dubbio in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.

CAPITOLO V

RAPPORTI TRA DOGANALISTI

Art. 28
(Collaborazione tra doganalisti)

1. I rapporti di collaborazione tra i doganalisti sono improntati alla massima lealtà, correttezza e trasparenza e vanno definiti per iscritto, in modo che risulti in maniera chiara il preciso apporto professionale di ciascuna parte.

Art. 29
(Divieto di concorrenza sleale)

1. I doganalisti devono astenersi dal porre in essere qualsiasi atto che si concreti in una forma di concorrenza sleale nei riguardi di altri colleghi.

2. Costituisce una forma di concorrenza sleale l'applicazione ai propri clienti di un compenso professionale irrisorio o di entità tale da non permettere l'espletamento del mandato in maniera soddisfacente, così come l'applicazione di un corrispettivo non proporzionato all'attività svolta ed all'apporto professionale effettivamente offerto, tenuto conto della dignità della professione e dei rischi professionali ad essa connessi, sia sotto il profilo penale, civilistico e disciplinare.

Art. 30
(Rapporti con gli organi di stampa e gli altri mezzi di diffusione)

1. Nelle interviste e nei i rapporti con gli organi di stampa e con gli altri mezzi di diffusione, lo spedizioniere doganale / doganalista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, rispettando i doveri di discrezione e riservatezza cui è improntata la professione.

2. Al doganalista è consentito di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome, così come di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

3. La pubblica diffusione di saggi od opere tecniche inerenti la professione va ispirata primariamente a scopi di divulgazione culturale e non deve assumere forme anticoncorrenziali o di carattere diffamatorio nei confronti di altri colleghi.

Art. 31
(Sostituzione di colleghi)

1. Al doganalista è fatto divieto di compiere qualsiasi tipo di attività volta a incoraggiare o favorire la sostituzione di colleghi che abbiano o stiano per ricevere incarichi professionali.

2. In caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, lo spedizioniere doganale / doganalista deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito ed adoperarsi affinchè siano soddisfatte le legittime richieste di quest'ultimo in relazione alle prestazioni già svolte.

Art. 32
(Obbligo di informazione preventiva)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare quest'ultimo per iscritto, accertarsi del contenuto del precedente incarico e verificare che esso sia stato formalmente revocato.

2. Prima dell'accettazione di un incarico, lo spedizioniere doganale / doganalista deve verificare le prestazioni già svolte dal collega che eventualmente lo seguiva in precedenza, al fine di salvaguardare i compensi spettanti a quest'ultimo e gli eventuali diritti d'autore maturati sulle opere eventualmente pubblicate.

Art. 33
(Divieto di denigrazione dell'operato dei colleghi)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista deve astenersi da ogni apprezzamento denigratorio nei confronti di un collega, in particolare quando ne prosegua l'opera iniziata ed interrotta.

2. Lo spedizioniere doganale / doganalista deve altresì astenersi dal formulare qualsiasi giudizio inerente gli onorari percepiti o maturati dal collega sostituito.

Art. 34
(Obbligo di indicazione dei nomi e degli apporti dei prestatori d'opera)

1. Nel caso di prestazione professionale svolta in associazione, anche

temporanea, con altri soggetti, lo spedizioniere doganale / doganalista deve sempre indicare, nel citarla, i nominativi e gli specifici apporti di ciascuna parte.

2. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolar modo quelle che sono connesse in vario modo con la professione di doganalista.

Art. 35

(Esatta indicazione dei titoli posseduti)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, specificando nella carta intestata, nella targa di studio, negli elenchi telefonici, nelle guide specializzate, nei timbri o nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione, comprese eventuali banche dati od elenchi on-line, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui egli svolge la professione.

2. Non è consentito di abbinare il titolo di doganalista a quello di professore od altra qualifica professionale, se non specificando l'esatto valore di quest'ultima.

3. Non è altresì permesso indicare l'attività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dall'indicazione dei componenti lo studio, con relative qualifiche professionali individuali.

CAPITOLO VI

RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Art. 36
(Obbligo di agire principalmente tramite la forma della rappresentanza diretta)

1. Per ogni doganalista iscritto vige il principio deontologico e professionale di agire mediante la modalità della rappresentanza diretta, salvo in quelle ipotesi in cui la normativa vigente impone l'utilizzo della modalità della rappresentanza indiretta.

Art. 37
(Obbligo di osservanza delle delibere e direttive formulate dal Consiglio Nazionale)

1. Nell'esercizio della propria attività professionale, lo spedizioniere doganale / doganalista è tenuto ad osservare le deliberazioni e le direttive formulate dal Consiglio Nazionale.

Art. 38
(Dovere di collaborazione con gli organi di autodisciplina)

1. L'appartenenza all'Ordine comporta per lo spedizioniere doganale / doganalista il dovere di collaborare sia con il Consiglio Compartimentale di appartenenza che con il Consiglio Nazionale per il pieno rispetto delle norme deontologiche.

Art. 39
(Obbligo di fornire i chiarimenti e documentazione richiesta)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista ha l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti e la documentazione che gli venga eventualmente richiesta sia dal Consiglio Compartimentale di appartenenza che dal Consiglio Nazionale, nonchè di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.

Art. 40
(Riserve sul comportamento professionale dei colleghi)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio Compartimentale competente.

Art. 41
(Accettazione di mandati o collaborazioni per conto di un Consiglio dell'Ordine)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista che ha accettato mandati o collaborazioni per conto di un Consiglio dell'Ordine, sia Compartimentale che Nazionale, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti, salva la facoltà di rinuncia del professionista per giustificati motivi.

Art. 42
(Obbligo di partecipazione alle votazioni elettive dei Consigli)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista che non partecipa senza giustificato motivo alle votazioni elettive previste dalle leggi professionali, viene meno ad un preciso dovere deontologico, pertanto, incorre nelle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento.

Art. 43
(Doveri del doganalista membro di commissioni pubbliche)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:

- informa tempestivamente il Consiglio Compartimentale dell'avvenuta nomina od elezione;
- dà comunicazione al Consiglio Compartimentale degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione;
- dà preventiva comunicazione al Consiglio Compartimentale, dell'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico;
- si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio Compartimentale dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria.

Art. 44
(Partecipazione a concorsi pubblici od a giurie)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista che intenda partecipare ad un concorso pubblico, deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dal Consiglio Compartimentale o dal C.N.S.D.

2. Al doganalista non è consentita la partecipazione come membro di una giuria per il quale sia stata emanata diffida dal Consiglio Compartimentale di appartenenza o dal C.N.S.D.

Art. 45
(Partecipazione a commissione giudicatrici dei concorsi)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista non può accettare la nomina quale componente di una Commissione giudicatrice in concorsi dove partecipino, come concorrenti, candidati che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.

Art. 46
(Obblighi dei doganalisti membri di commissioni giudicatrici)

1. Lo spedizioniere doganale / doganalista nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:

a) deve esprime il giudizio di merito sugli elaborati del concorso solo dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando sia da parte dei concorrenti che della commissione giudicatrice;

b) deve segnalare al proprio Consiglio Compartimentale le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiuti dai doganalisti - siano essi concorrenti o componenti la giuria - o dagli altri membri della giuria;

c) deve rifiutare incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. In tal caso dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita;

d) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso non abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualunque incarico inerente l'oggetto di detto concorso.

Art. 47
(Obblighi di riservatezza dei componenti dei Consigli e delle Commissioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti dei Consigli o delle Commissioni dei Consigli nonché i doganalisti nominati in rappresentanza del Consiglio stessi, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

CAPITOLO VII

SANZIONI

Art. 48
(Vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche)

1. La vigilanza sul rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per i componenti dei Consigli.

2. Il compito di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche spetta agli organi disciplinari.

3. Le sanzioni comminate devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Art. 49

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Lo spedizioniere doganale/doganalista che, a norma delle vigenti disposizioni, incorra nella sospensione dalle operazioni doganali o che comunque leda gli interessi e il prestigio dell'Amministrazione doganale o che si renda colpevole di indisciplina verso l'ordinamento professionale o di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti non conformi al decoro e al prestigio della categoria professionale ovvero degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612, è sottoposto a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, oltre che d'iniziativa del Consiglio territoriale competente, può essere promosso su richiesta degli organi dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ART. 50

Il Consiglio di disciplina territoriale, esaminati gli atti, sulla base degli elementi raccolti, delibera l'applicazione della misura disciplinare con provvedimento motivato.

Nessuna sanzione disciplinare, all'infuori di quella indicata nel successivo comma, può essere inflitta senza che allo spedizioniere doganale/doganalista interessato siano stati contestati per iscritto gli addebiti e sia stato rivolto invito a comparire dinanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito.

a) Nel caso di mancato pagamento della quota annuale dovuta ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 i Consigli territoriali possono infliggere direttamente nei confronti degli inadempienti, esimendosi dall'istruire il procedimento di cui al precedente comma b) i provvedimenti disciplinari previsti dai punti a), b) e c) del successivo articolo.

ART. 51

Il Consiglio di disciplina territoriale può adottare i seguenti provvedimenti a carico dello spedizioniere doganale/doganalista sottoposto a procedimento disciplinare:

a) Il richiamo, per lieve trasgressione nell'esercizio dell'attività professionale;

b) L'ammonizione, per reiterate lievi trasgressioni nell'esercizio dell'attività professionale;

c) La censura, per gravi trasgressioni nell'esercizio dell'attività professionale non rientranti nei casi di cui alle successive lettere d) ed e) , nonché per violazione degli obblighi previsti dagli articoli2, 3, 6 e 7 della legge 22 dicembre 1960 n.1612. Lo spedizioniere doganale/doganalista che sia incorso per due volte nella censura è passibile della sanzione di cui alla successiva lettera d) qualora nel triennio si renda ancora colpevole di una delle infrazioni predette;

d) La sospensione temporanea dall'Albo nei casi di sospensione dalle operazioni doganali previsti dalle vigenti disposizioni e nei casi di mancato

versamento della quota annuale di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 nonché nell'ipotesi contemplata nell'ultima parte della precedente lettera c). La sospensione temporanea dall'Albo è inflitta per un periodo da un mese ad un anno;

e) tuttavia non può essere revocata fino a quando non venga a cessare la causa che l'aveva determinata. Lo spedizioniere doganale/doganalista che, dopo essere incorso per due volte nella sospensione temporanea, si renda ancora responsabile nel quinquennio successivo di una delle infrazioni predette, è considerato colpevole di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale ed è quindi passibile della sanzione di cui alla successiva lettera f);

f) La cancellazione dall'albo, nei casi previsti dall'art. 12 comma secondo della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 nonché per morosità nel pagamento della quota annuale protratta per oltre due anni;

g) La radiazione dall'Albo nei casi previsti dall'art. 12, comma terzo, della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 compresa l'ipotesi contemplata nell'ultima parte della precedente lettera d). Lo spedizioniere doganale/doganalista radiato può essere riammesso nell'Albo, con deliberazione del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali/dogana listi, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione.

Il richiamo consiste in un avvertimento accompagnato dalla esortazione a non ricadere nella trasgressione rilevata; l'ammonizione in un rimprovero accompagnato da una diffida; la censura in una dichiarazione di biasimo.

I provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli di disciplina territoriali in materia disciplinare devono essere comunicati all'interessato, al Consiglio territoriale e all'ufficio delle dogane presso il quale egli è accreditato entro trenta giorni dalla relativa deliberazione. In caso di irreperibilità, la comunicazione all'interessato è effettuata, oltre che con messaggio di posta elettronica certificata, mediante affissione di copia del provvedimento nella sede del Consiglio territoriale e della dogana presso la quale è accreditato. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali/doganalisti. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Sono fatte salve eventuali sanzioni disposte dalle leggi dello Stato in merito ad ulteriori violazioni espressamente previste.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 52
(Natura integrativa delle norme deontologiche)

1. Le presenti norme integrano e completano le norme di legge e regolamentari che disciplinano la professione di doganalista.

2. L’inosservanza dei doveri e degli obblighi in esse sancite, sia pure realizzata attraverso condotte omissive, costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine professionale, il quale interviene a tutela del valore e della dignità della professione.

Art. 53
(Pubblicazione)

1. Le presenti norme vengono pubblicate sull'organo ufficiale della categoria "IL DOGANALISTA" e sono depositate presso l'Agenzia delle Dogane, le Direzioni Regionali, nonchè gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana.

2. Costituisce parte integrante del presente Codice la Raccolta delle esperienze professionali e delle buone prassi dei Doganalisti, che consolida le migliori pratiche relative allo svolgimento dell’attività professionale.

Roma, 13 febbraio 2014